



Città Nichelino

**CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

***GESTIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO DI INCONTRO DEL
COMITATO DI QUARTIERE “KENNEDY”
AGOSTO 2020 – GIUGNO 2024***

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Articolo 2 - DURATA E CADENZE ANNUALI

Articolo 3 - OPZIONI CONTRATTUALI

Articolo 4 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Articolo 5 - FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Articolo 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Articolo 7 - DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE

Articolo 8 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Articolo 9 - CANONE DEL SERVIZIO A BASE DI GARA

Articolo 10 - SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 11 - IGIENE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Articolo 12 - PERSONALE

Articolo 13 - SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 14 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Articolo 15 - CONTROLLI

Articolo 16 - CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

Articolo 17 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E DECADENZA

Articolo 18 - SUB-CONCESSIONE

Articolo 19 - PENALITA'

Articolo 20 - RECUPERO PENALITA'

Articolo 21 - OSSERVANZA NORME DI LEGGE

Articolo 22 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 23 - FORO COMPETENTE

Articolo 24 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione sociale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro di Incontro del Comitato di Quartiere “Kennedy” sito in Piazza Madre Teresa di Calcutta s.n., secondo le condizioni fissate dal presente capitolato nonché dal relativo bando.

La gestione del punto di somministrazione è prevista dall'art. 7 del Regolamento per la Gestione dei Centri d'Incontro, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29.01.2019.

Il Concessionario deve operare in stretto raccordo con il Comitato di quartiere, rispettandone le finalità e gli obiettivi. Non sono ammesse attività o iniziative promosse dal Concessionario se non concordate con il Comitato.

L'esercizio dell'attività di somministrazione è funzionale alle attività del Centro d'Incontro ed alle sue finalità sociali ed aggregative. Il Gestore pertanto è tenuto a conformarsi alle iniziative del Comitato e alle indicazioni del Presidente.

Inoltre il Presidente vigila, per conto del Comune, sull'andamento del servizio in concessione.

I rapporti tra Concessionario della gestione e Comitato di Quartiere, potranno essere regolati da apposito Disciplinare.

La tipologia di esercizio contemplata/prevista è la n. 2, così come descritta dall'art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n. 2/R del 03/03/2008, attuativo della Legge Regionale n. 38 del 29.12.2006.

Il Concessionario è tenuto ad espletare le necessarie pratiche autorizzative nelle attuali forme di legge, ricordando in particolare gli adempimenti da espletarsi presso l'Ufficio Commercio del Comune e quelli inerenti l'ASL di competenza.

Ogni adempimento che si rendesse necessario per l'esercizio di tale attività/tipologia è a carico del Concessionario.

Il termine di inizio del servizio è termine essenziale anche ai sensi delle conseguenze del codice civile ai fini della risoluzione del contratto.

Ciascuna prescrizione di cui al presente capitolato deve ritenersi essenziale ai fini del corretto svolgimento del servizio.

Si precisa che rimane a cura e gestione esclusiva del Comitato di quartiere una serie di manifestazioni caratterizzanti, durante le quali è data facoltà al Comitato di somministrare alimenti e bevande e di incamerare i relativi introiti. In tali circostanze il Concessionario tiene aperto il punto di somministrazione, svolgendo la sua ordinaria attività; nella logica di non contrapporsi alle iniziative del Comitato.

Le suddette manifestazioni sono programmate di norma con cadenza semestrale dal Comitato. Sono indicate a titolo esemplificativo: feste di quartiere, XXV Aprile, I Maggio, Halloween, castagnate, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua, festa di primavera, apericene.

Analogamente il Comune si riserva la possibilità di condurre l'organizzazione di proprie iniziative, stimate nel numero di 5 (cinque) a livello annuale.

Nella circostanza di tali iniziative del Comitato e del Comune, il Concessionario mantiene l'apertura della propria attività, non ostacolando la manifestazione. Nulla è dovuto al Concessionario in merito.

Altresì il Concessionario può da par suo organizzare propri eventi e quindi utilizzando la sala del Centro e, dove possibile, lo spazio esterno; in questo caso, previo assenso del Comitato e riconoscendo un contributo di € 50,00= da corrispondersi preventivamente al Comitato di Quartiere stesso.

La concessione dei locali a soggetti terzi per feste private (compleanni, anniversari e ricorrenze varie) compete unicamente al Comitato. In occasione di tali feste, il Concessionario deve garantire l'apertura del bar nonché il servizio di pulizia dei locali. Per i predetti servizi non è previsto alcun compenso.

Nell'ambito della concessione competono al Concessionario l'apertura e la chiusura del Centro, le pulizie dello spazio bar, le pulizie di tutto il Centro, della sala, dei servizi igienici, degli spazi esterni e dehors, adiacenti. Tali pulizie vanno effettuate almeno una volta al giorno, e nel caso dei servizi igienici, almeno due volte al giorno. In caso di iniziative del Concessionario, del Comitato, del Comune e/o di eventuali soggetti terzi, prima e dopo tali iniziative.

Al Concessionario del punto di somministrazione non compete la pulizia del salone dedicato alle danze, ove esistente.

Articolo 2 – DURATA E CADENZE ANNUALI.

Il periodo contrattuale, che consente una dinamica pluriennale di organizzazione e di investimenti, si articola peraltro in una serie di cadenze (step) annuali, ove viene effettuata, da parte del Comune, d'intesa con il Comitato di Quartiere, una verifica sull'andamento della concessione, volta a stabilire la prosecuzione o meno del contratto.

La verifica predetta è rivolta ad analizzare l'ottemperanza o meno dei punti espressi al successivo art. 17. Si intende che si applicano in merito le procedure di cui allo stesso art. 17 (due inadempienze regolarmente contestate).

Le inadempienze - riscontrate dopo l'iter suddetto - determinano la pronuncia della decadenza di diritto dal contratto da parte del Comune.

Fermo restando le contestazioni anche in mesi pregressi, la verifica annuale si svolge nei mesi di aprile e maggio di ciascun anno. La pronuncia della decadenza avviene assegnando il termine di almeno 15 giorni per l'esecuzione.

Articolo 3 – OPZIONI CONTRATTUALI.

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice degli appalti, il contratto potrà essere rinnovato, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti, fino ad un massimo di ulteriori 4 anni dopo il primo quadriennio, anche di anno in anno con le modalità e cadenze descritte nel precedente art. 2.

Nel caso di servizi supplementari che si rendessero necessari durante l'effettuazione del servizio non inclusi nel presente capitolato, trova applicazione l'art. 175 comma 1, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. e), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà

introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all’oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell’importo originario del contratto medesimo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo Concessionario, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il Concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 4 - FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La finalità del servizio affidato in concessione è quella di garantire la gestione del punto di somministrazione di alimenti e bevande e di adempiere a tutte le incombenze necessarie al buon funzionamento del Centro di Incontro al fine di garantire gli scopi sociali previsti dall'art. 1 dello Statuto del Comitato di Quartiere.

Gli obiettivi sono così individuati:

- gestione sociale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con scrupolosa osservanza del programma delle attività del Comitato e del listino prezzi per le consumazioni deliberato dal Comune;
- apertura e chiusura del Centro;
- presidio del Centro;
- pulizia e riordino di tutti i locali del Centro;
- fornitura e posa di tutti gli strumenti/attrezzature ed arredi necessari al servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti/attrezzature ed arredi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, compresi i tavoli e le sedie;
- titolarità delle licenze di pubblico esercizio, sanitarie in capo al concessionario del servizio;
- eventuale organizzazione di iniziative aggregative e socializzanti previo accordo/nulla osta del Comitato di Quartiere e delle eventuali autorizzazioni di legge come indicato al precedente art. 1, ad eccezione delle feste private per le quali il Comitato è il solo a poterle autorizzare.

Articolo 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Comune e il Comitato di Quartiere mettono a disposizione i locali, le attrezzature, gli strumenti ed arredi esistenti e nello stato di fatto in cui si trovano per l'effettuazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande del Centro di Incontro del Comitato di Quartiere “Kennedy”.

E' a carico del Concessionario la fornitura di strumenti mancanti, di ulteriori strumenti di attrezzature ed arredi che lo stesso ritenga necessari per l'espletamento del servizio, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Comune mantiene a proprio carico le spese inerenti le utenze (energia elettrica, riscaldamento e acqua) e la T.A.R.I., di tutto il Centro d' Incontro. Spese che ricomprendono anche quelle inerenti l'utilizzo effettuato dal servizio di somministrazione, in considerazione della stretta connessione dei locali .

A titolo di compartecipazione alle spese, il Concessionario verserà al Comune o al Comitato – secondo le comunicazioni/modalità che saranno fornite – all'inizio dell'anno successivo, una quota commisurata al 10% del costo. Il pagamento deve essere corrisposto entro 30 giorni. Il mancato pagamento costituisce motivo di decadenza.

A titolo informativo, si indica quale importo presunto delle spese, l'ammontare della compartecipazione per l' anno 2017, pari ad € 750,00=.

Per l'anno 2020 l'importo richiesto, sarà rapportato forfettariamente ai mesi di incarico.

Il Concessionario potrà disporre degli spazi esterni e di pertinenza del Centro di Incontro – previa autorizzazione del Comitato di Quartiere – senza dover sostenere costi di occupazione di suolo pubblico ovvero altre tipologie di rimborso al Comitato medesimo.

Il Concessionario trattiene gli incassi derivanti dall'esercizio della propria attività; detti incassi costituiscono la remunerazione economica del Concessionario.

Il Concessionario, trattandosi di gestore di locale aperto al pubblico, è tenuto all'emissione dello scontrino fiscale. Il gestore è infatti soggetto passivo di I.V.A. che esegue operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria la fattura. Lo scontrino fiscale va rilasciato al soggetto che usufruisce del servizio e ne sostiene il costo.

Per rilasciare la stampa dello scontrino fiscale è necessario servirsi di speciali registratori di cassa o terminali elettronici che rispettano le prescrizioni tecniche previste dalla Legge.

Non rispettare l'obbligo dello scontrino fiscale è un'azione illecita per la quale si incorre in una sanzione amministrativa da parte della Guardia di Finanza, nonché costituisce ipotesi esplicita di decadenza del contratto di cui all'art. 17 seguente.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata volta a garantire il recupero e il riciclo dei rifiuti, anche al fine di diffondere il senso civico per quanto riguarda le tematiche di ambiente e sostenibilità.

E' fatto assoluto divieto dell'impiego di slot-machine all'interno del punto di somministrazione. Ciò al fine di diffondere il contrasto alla ludopatia .

Articolo 6 – DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE

I locali e le attrezzature/strumenti ed arredi esistenti sono assegnati in uso al Concessionario e dovranno essere utilizzati per il servizio di cui al precedente articolo 1); di conseguenza, è fatto divieto al Concessionario di adibire i locali, le attrezzature/strumenti ed arredi ad uso diverso da quello di cui al presente Capitolato, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi

dell'art. 1456 del Codice Civile. E' fatto inoltre divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita i locali dati in Concessione, o di cederne ad altri il comodato.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune e/o il Comitato potranno esigere la restituzione immediata dei beni, rimanendo impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso i beni, immobili ed arredi, compresi tavoli e sedie, dovranno essere riconsegnate nello stato in cui si trovano, senza che il Comune e/o il Comitato stessi siano tenuti a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento. Rimane in capo al Concessionario il ripristino e/o il reintegro di eventuali beni danneggiati e/o mancanti.

Il Concessionario deve custodire i locali, le attrezzature/strumenti ed arredi contenuti ed esonera il Comune e/o il Comitato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti e omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e/o il Comitato e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'uso delle attrezzature. Il Comune e/o il Comitato sono anche sollevati da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali/attrezzature ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell'art. 1803 e successivi del Codice Civile.

Il Concessionario dovrà garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali, e sarà responsabile in tal senso per ogni suo eventuale collaboratore.

Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni nei locali e sulle attrezzature concessi in uso, al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi; il Concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.

Articolo 7 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Della consegna dei locali e delle attrezzature/strumenti ed arredi di proprietà del Comune e/o del Comitato, prima dell'avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti in contraddittorio appositi verbali.

Il Concessionario ed il proprio personale si impegnano ad utilizzare, con la massima diligenza, i beni elencati nell'inventario e presi in consegna o comunque adoperati. Il Concessionario ha l'obbligo, al termine del contratto, di restituire gli impianti, le attrezzature/strumenti ed arredi in buono stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto all'usura.

Diversamente, il Concessionario ne risponde in base a valutazioni che verranno effettuate a prezzi di stima secondo i valori al tempo di riconsegna.

Il Concessionario potrà attrezzare i locali con strumenti/attrezzature/beni mobili, ovviamente a norma di legge, che rimarranno comunque di sua proprietà anche al termine della concessione.

Articolo 8- CANONE DEL SERVIZIO A BASE DI GARA.

Il "canone mensile" a base di gara è determinato in € 350,00= (trecento/00) oltre IVA 22%.

Il canone e l'IVA saranno incamerati dal Comune entro il 5 del mese successivo, con rilascio di apposito documento fiscale.

Detto “canone”, offerto in sede di gara, vale per ciascun mese, per tutta la durata della concessione, senza rivalutazione.

Copia delle ricevute di pagamento dovrà essere consegnata al Presidente del Comitato di Quartiere e all'Ufficio Quartieri del Comune.

Articolo 9 - SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario deve consentire manifestazioni del Comune, del Comitato di Quartiere e iniziative di terzi od affitto dei locali da parte del Comitato stesso.

In tali occasioni il Concessionario deve garantire l'apertura e la chiusura del Centro di Incontro anche nelle ore serali (di norma fino alle ore 24,00), fermo restando che, per gli avventori, l'utilizzo del bar costituisce solo una facoltà.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere assicurato per almeno 6 giorni alla settimana con orario indicativo dalle 7,00 alle 24,00 salvo casi particolari in occasione di manifestazioni ed iniziative. L'eventuale giorno di chiusura dovrà essere concordato con il Comitato l'Amministrazione Comunale. L'orario predetto e il giorno di chiusura potranno essere modificato d'intesa con il Comitato e l'Amministrazione Comunale. E' comunque facoltà del Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente e del Comitato, prolungare l'orario di chiusura nei mesi estivi e anticiparlo nei mesi invernali.

Per le consumazioni il Concessionario si impegna all'osservanza del listino prezzi proprio dei punti di somministrazione dei Comitati di Quartiere, definito dal Comune ed allegato al presente Capitolato (Allegato 1).

Il Concessionario dovrà provvedere ad affiggere in modo ben visibile il listino prezzi.

Nessun prezzo relativo alle consumazioni indicate nel listino prezzi potrà essere modificato, salvo autorizzazione da parte del Comune, a seguito di adozione di apposito atto. Per eventuale vendita di generi non contemplati nel listino suddetto, il loro prezzo, dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'attività, così come gli eventuali aumenti di prezzo applicati nel corso di svolgimento del servizio.

Articolo 10 – IGIENE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Il Concessionario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia. I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature previste dalla vigente normativa in materia. I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati in base alla normativa in vigore e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.

E' fatto, altresì, divieto di depositare materiale attinente l'attività del servizio negli spazi non di competenza del locale bar.

Articolo 11 - PERSONALE

Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento del servizio in concessione mediante l'utilizzo di personale in possesso dei requisiti di legge, in numero sufficiente a garantire la copertura oraria e necessaria, nel rispetto della normativa regionale di settore.

A tutto il personale, sia dipendente sia, eventualmente, socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Nei casi di forza maggiore, quali dimissioni, risoluzione del rapporto di lavoro ed assenze per malattia o gravidanza degli operatori, il Concessionario deve provvedere immediatamente alla loro sostituzione e darne tempestiva comunicazione al Comitato di Quartiere e all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario sostituirà, su richiesta motivata dal Comune, il personale dimostratosi non idoneo dal punto di vista morale e professionale. Il personale dovrà comunque mostrare particolare garbo ed un rapporto molto corretto con i clienti, tenuto conto delle finalità sociali del Centro.

Il Concessionario risponde anche nei confronti di terzi e di eventuali danni causati dal suo personale.

Articolo 12 – SICUREZZA SUL LAVORO

E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, al rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare si impegna a comunicare al Comune il nominativo del R.S.P.P. e a dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Articolo 13 – ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico del Concessionario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di locali, attrezzature, di materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Il Concessionario è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto di concessione, pena la risoluzione dello stesso, a dotarsi di assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente capitolato.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti e terzi che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento del servizio, dovrà prevedere una massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al concessionario, il Comune di Nichelino, i suoi amministratori, i prestatori di lavoro, consulenti e fornitori.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

Descrizione puntuale del rischio assicurato:

- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture

- RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- Danni a terzi da incendio con particolare riferimento all'edificio nelle parti di esso in cui è allocato il locale bar;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data di apposita autorizzazione di svincolo rilasciata dal Comune, successivamente alla scadenza del contratto e/o per un periodo non superiore di 12 (dodici) mesi dalla sua scadenza.

Il Concessionario solleva il concedente da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa.

Articolo 14 - CONTROLLI

Il Comune potrà esercitare verifiche sul servizio per il suo perfetto funzionamento, nonché richiedere controlli igienico-sanitari ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Articolo 15 - CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

A garanzia degli adempimenti relativamente alla gestione del servizio, il Concessionario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto in argomento, **apposita cauzione definitiva pari a dieci mensilità del canone netto offerto in sede di gara**, con la forma di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con durata pari a quella del contratto.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
- dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti, a qualsiasi titolo, dal servizio prestato;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà eventualmente obbligata a sostenere, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del soggetto aggiudicatario. Inoltre sarà compreso il maggior prezzo che l'Amministrazione Comunale dovrà pagare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza del soggetto aggiudicatario.

L'Operatore Economico aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, anche per la riscossione delle penali nei casi previsti dal presente capitolato.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'Operatore aggiudicatario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte dell'Ente concedente.

Tutte le polizze dovranno prevedere l'escussione a prima richiesta da parte del Comune, senza la possibilità di apporre riserve od eccezioni di sorta.

Il concessionario dovrà versare, altresì, le spese contrattuali al Comune

La mancata presentazione della cauzione richiesta ovvero il mancato versamento delle spese contrattuali, nel termine assegnato costituisce motivo di revoca di diritto dell'aggiudicazione.

Articolo 16 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E DECADENZA

Qualora il servizio in concessione non sia effettuato secondo quanto previsto dal presente capitolato, il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Dopo due inadempienze regolarmente contestate, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del concessionario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno alla Concessionario, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il Concessionario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- mancato pagamento del canone al Comune entro la scadenza per due mesi anche non consecutivi;
- mancato rimborso nei termini delle utenze e della TARI a favore del Comitato di quartiere o del Comune;
- cessione parziale o totale del contratto o sub-concessione ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- gravi negligenze e inadempienze in materia di pulizia, igiene e conservazione degli alimenti;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di personale;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
- mancata emissione degli scontrini di cassa;
- mancata effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- reiterato mancato rispetto del listino prezzi approvato dall'Amministrazione Comunale;
- quando il Concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.
- mancata attiva collaborazione e raccordo con il Comitato di quartiere e instaurazione di un clima di fiducia necessario per conseguire le finalità, gli obiettivi sociali ed aggregativi.

In tali ipotesi il Concessionario non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare.

Articolo 17 – SUB-CONCESSIONE

Il servizio di che trattasi non può essere sub-concesso.

Articolo 18 - PENALITA'

Nell'esecuzione del contratto, il concessionario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti concernenti il servizio.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per causa di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dall'Amministrazione stessa, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate penalità da € 100,00 ad € 1.000,00= in relazione alla gravità ed alla recidiva, secondo la seguente esemplificazione:

- a) per ogni giorno di servizio non eseguito e non giustificato: € 100,00=
- b) per ritardo, trascuratezza o incompletezza del servizio: € 100,00=
- c) per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio: € 100,00=
- d) per ogni giorno di ritardo nel versamento del canone mensile: € 100,00=
- e) mancato rispetto del listino prezzi concordato con l'Amministrazione Comunale: € 100,00 (le reiterate violazioni costituiscono motivo di risoluzione contrattuale).

Nel caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità sono raddoppiate.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dal risarcimento del danno spettante al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Articolo 19 – RECUPERO PENALITA'

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita come indicato nel precedente articolo, il Comune, previa comunicazione al Concessionario, procederà al recupero delle stesse.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso contestazioni da parte del concessionario non ritenute accoglibili dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 20 - OSSERVANZA NORME DI LEGGE

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate dai pubblici poteri, con particolare riferimento alla legislazione sanitaria ed H.A.C.C.P. sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e alla normativa fiscale.

Articolo 21 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nichelino, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 22 - FORO COMPETENTE

Tutte le vertenze che dovessero eventualmente sorgere tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, saranno di competenza del Foro di Torino.

Articolo 23 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, dopo la stipula del Contratto, ai fini soli fini delle comunicazioni inerenti la gestione dello stesso, si intenderà domiciliato presso la Casa Comunale.

Allegati:

Allegato 1: Listino prezzi

Allegato 2: Validazione Capitolato